



Decreto Dirigenziale n. 180 del 05/09/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

L.R. N° 8/2008 E SS.MM.II. - PROCEDIMENTO DI TRASFERIMENTO DI PROSECUZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE DELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA CONCESSIONE DI ACQUE TERMO-MINERALI DENOMINATA "TERME PUTEOLANE" IN COMUNE DI POZZUOLI (NA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con D.M. del 22/04/1931, ai Sigg. Biagio, Filippo, Crescenzo e Gaetano D'Alicandro, rappresentati da quest'ultimo, fu concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la sorgente termominerale in località Gerolomi del comune di Pozzuoli;
- b. che con D.P.G.R. n°5019 del 17/06/1983 la concessione denominata "Terme Puteolane" veniva definitivamente intestata a: D'Alicandro Crescenzo per 4/24, D'Alicandro Gennaro per 4/24, D'Alicandro Luigi per 4/24, D'Alicandro Crescenzo per 3/24, D'Alicandro Andrea per 3/24 e D'Alicandro Giovanna per 6/24 tutti rappresentati da D'Alicandro Luigi;
- c. che con nota prot. 0920627 del 02/12/2011 il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Acque Minerali e Termali (nel seguito Settore) richiedeva, a tutti gli intestatari, l'adempimento di quanto prescritto dall'art. 44, comma 6, L.R. n°8/2008 e ss.mm.ii.;
- d. che l'Ufficio, in applicazione di quanto previsto dalla normativa statale (art. 21, comma 1, del r.d. n. 1775/1933, come sostituito dall'art.96, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006) e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2010, dopo aver acquisito specifico parere in proposito dall'Avvocatura Regionale (parere PP-206-15-12/2011 prot.909455 del 30/11/2011), ha comunicato, con nota prot. 0934715 del 07/12/2011, l'avvio della formalizzazione della presa d'atto dell'intervenuta cessazione della concessione di cui all'oggetto, anche ai fini dell'adozione degli atti consequenziali a tutela del patrimonio regionale e dell'ambiente;
- e. che per effetto dell'approvazione della delibera di Giunta regionale n°7 del 23/01/2012, l'Ufficio, in data 30/01/2012 prot. 0069828, ha comunicato la sospensione del procedimento di cui alla nota indicata alla lettera "d";
- f. che, in data 09/03/2012 prot. 0187131 del 09/03/2012, i contitolari, in risposta alla richiesta del Settore di cui alla lettera "c", trasmettevano la richiesta di trasferimento, allegando apposito verbale notarile delle quote di ognuno della concessione mineraria denominata "Terme Puteolane" alla società «Gestione Hotel Terme Putolane s.n.c. dei Fratelli D'Alicandro»;
- g. che con nota del 20/05/2012, acquisita al prot. 0402544 del 28/05/2012, l'interessato ha chiesto che la prosecuzione dell'attività di cui alla D.G.R. n°7/2012 venga svolta dalla predetta società;
- h. che è stata acquisita al prot. n°0430234 del 05/06/2012 la polizza fidejussoria n. 323416100 della società Generali (Assicurazioni Generali S.p.A.) relativa al progetto di chiusura mineraria e al ripristino ambientale;
- i. che è stata acquisita, in data 20/08/2012 prot. 0622400 del 20/08/2012, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di iscrizione al registro delle imprese e antimafia (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) relativo alla società subentrante.

PRESO ATTO:

- a. che è stato nominato il direttore dei lavori preposto all'attività estrattiva;
- b. che, come prescritto all'art. 44, comma 6, della L.R. n°8/2008, la società «Gestione Hotel Terme Putolane», è in possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica ed economica necessari allo sfruttamento del giacimento;
- c. che la richiesta di trasferimento è stata trasmessa in forma scritta con autentica notarile, per notaio Costantino Pratico del fu notaio Flavio di Napoli e registrata all'Agenzia Delle Entrate di Napoli 1 al n°443/1T il 07/03/2012.

CONSIDERATO:

- a. che il Settore ha interpellato la competente Avvocatura Regionale in ordine alla prosecuzione delle attività di cui alla delibera di G.R. n°7/2012;
- b. che l'Avvocatura Regionale ha espresso il proprio parere PP 35-15-12/2012 prot. 0195675 del 13/03/2012 rappresentando «in virtù delle delibere in argomento [NdR: nel caso in esame, D.G.R. 7/2012] deve ritenersi accordato un titolo concessorio di carattere provvisorio» e che la concessione provvisoria oggetto del trasferimento è comunque soggetta al rispetto di tutte le

condizioni prescritte, non soltanto dalla legge regionale in materia (L.R. n°8/2008 e ss.mm.ii.), ma altresì dalla richiamata delibera di G.R. n°7/2 012.

RITENUTO che, per quanto sopra, sussistono le condizioni per procedere al richiesto trasferimento della facoltà di proseguire, a tutti gli effetti di legge, le attività afferenti alla concessione ai sensi dell'art. 44 della L.R. n°8/08 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 8 della L.R. n°8/08 e ss.mm.ii. nonché ai sensi dell'art. 17 del Regolamento n°10/2010.

VISTA la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 *“Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”* e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di attuazione della L.R. n° 8/08, n° 10/2010, emanato con D.P.G.R. 95 del 12/04/2010;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n°7 del 23/01/2012;

VISTO il parere PP-35-15-12/2012 prot. 0195675 del 13/03/2012 reso dal Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura Regionale.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione denominata “Concessioni acque termali” e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. le quote della concessione denominata “Terme Puteolane” in Comune di Pozzuoli (NA) di D'Alicandro Crescenzo per 4/24, D'Alicandro Gennaro per 4/24, D'Alicandro Luigi per 4/24, D'Alicandro Crescenzo per 3/24, D'Alicandro Andrea per 3/24 e D'Alicandro Giovanna per 6/24 tutti rappresentati da D'Alicandro Luigi della concessione per lo sfruttamento di acque termominerali, di cui al D.P.G.R. n° 5019 del 17/06/1983, sono trasferite ed intestate dalla data del presente decreto alla soc. «Gestione Hotel Terme Puteolane s.n.c. dei Fratelli D'Alicandro» C.F. *00357500636*, con sede in Pozzuoli (NA) al Corso Umberto I, 195 legalmente rappresentata dall'amministratore unico D'Alicandro Luigi, nato a Pozzuoli (NA) il 11/01/1939 C.F. DLC LGU 39A11 G964Z;
2. la facoltà di proseguire, a tutti gli effetti di legge, le attività afferenti alla concessione denominata “Terme Puteolane” per effetto della D.G.R. n°7/2012, è trasferita alla società di cui al punto 1;
3. la superficie della concessione, estesa mq 722 circa, già indicata nel D.M. del 22/1931, è riportata sull'allegata planimetria catastale;
4. il titolare della concessione è tenuto:
 - 4.1. all'osservanza di tutti gli obblighi previsti nel decreto di concessione D.M. del 22/04/1931 e successive variazioni e integrazioni;
 - 4.2. a trascrivere il presente decreto nei registri immobiliari e consegnare al Settore copia della nota di trascrizione, nel termine di mesi tre dalla data di notifica del presente atto;
 - 4.3. a trasmettere copia dell'autorizzazione sindacale rilasciata ai sensi della L.R. n°13/85 entro 30 giorni dal rilascio ovvero dalla data di notifica del presente atto, se successiva;
 - 4.4. a rispettare tutte le disposizioni della L.R. n°8/08 e ss.mm.ii. e del Regolamento n°10/2010; che si intendono integralmente riportate nel presente atto;
5. la concessione è accordata senza pregiudizio del diritto dei terzi;
6. costituiscono motivi di cessazione i casi previsti dall'art. 14 della L.R. n°8 del 29/07/2008, nonché l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli organi regionali competenti;
7. il presente provvedimento viene trasmesso:
 - 7.1. alla società Gestione Hotel Terme Puteolane s.n.c. dei Fratelli D'Alicandro, previo assolvimento dell'imposta di bollo;

- 7.2.** al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- 7.3.** all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali e Termali;
- 7.4.** al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15;
- 7.5.** al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'Area Generale di Coordinamento 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
- 7.6.** al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- 7.7.** al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;
- 7.8.** al comune competente per territorio, per la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio;
- 7.9.** all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.

Ing. Sergio Caiazzo